

CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER 20 ANNI, INTEGRATA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHÉ GESTIONE/FORNITURE CIRCA LA MOBILITÀ ELETTRICA.

SCHEMA DI CONVENZIONE

(di seguito, il “Contratto”)

tra

CONCEDENTE [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•] n. [•], in persona del Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

e

CONCESSIONARIO, con sede legale in [•] C.F. e P.IVA. [•] e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], in persona del legale rappresentante [•], debitamente autorizzato al presente atto in forza di [•], che interviene in parte per sé e in parte per persona, fisica o giuridica, da nominare all’atto di stipula del definitivo e comunque entro il [•] (di seguito, “Concessionario”);

(di seguito ciascuna, disgiuntamente, anche una “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”).

PREMESSO CHE:

- A. in data [•] è stata presentata al Concedente una proposta di “Finanza di Progetto” ai sensi dell’art. 183 comma 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento di una Concessione, avente ad oggetto la gestione degli impianti di pubblica illuminazione situati sul territorio comunale, per 20 anni, integrata della fornitura di energia elettrica, nonché gli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli stessi. La Proposta conteneva un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 17 dell’art. 183 del D.Lgs n. 50/2016, la cauzione prevista dal comma 15 dell’art. 183 del medesimo D.Lgs. e l’indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta;



- B. il Comune ha valutato la fattibilità della Proposta presentata dal Concessionario, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della Concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento dei Canoni del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione, ed ha verificato, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla relativa realizzazione;
- C. con deliberazione n. [•] il Concedente ha ritenuto la Proposta di pubblico interesse;
- D. il Comune in linea con quanto disposto dall'art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 ha quindi espletato la seguente procedura:

e con provvedimento n. [•] del [•], ha provveduto ad aggiudicare definitivamente al Concessionario la Concessione in epigrafe indicata;

- E. la disciplina della Concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

CAPO PRIMO. DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1.

Definizioni generali

Ai fini del presente Contratto si intendono per:

- “*COMUNE*” o “*CONCEDENTE*”: il Comune di Dolo, amministrazione aggiudicatrice concedente;
- “*CONCESSIONARIO*”: il soggetto aggiudicatario della Concessione;
- “*CONCESSIONE*”: i diritti e le facoltà attribuiti dal Comune al Concessionario dall'art. 2 del presente contratto di Concessione;
- “*CRONOPROGRAMMA*”: la tabella dei tempi previsti per la redazione del progetto esecutivo, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto della proposta. Il cronoprogramma è allegato al Progetto;
- “*DOCUMENTO CONTRATTUALE*” o “*CONTRATTO*”: il presente contratto;
- “*FINANZIATORI*”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;



- “*OPERE*”: i lavori e gli interventi indicati all’interno dell’Offerta;
- “*OFFERTA*”: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione della gara prevista dal comma 15, dell’art. 183, del D.Lgs. n. 50/2016;
- “*PLANO ECONOMICO-FINANZIARIO*” o “*PEF*”, di cui all’allegato “b”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, facente parte dell’Offerta del Concessionario;
- “*PROGETTO*”, di cui all’allegato “a”: il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto sulla base del progetto di fattibilità del Promotore, comprendente le eventuali varianti offerte in sede di gara dall’aggiudicatario, ed accettate dal Comune, facente parte dell’Offerta;
- “*PROMOTORE*”, l’operatore economico che formula la proposta di finanza di progetto;
- “*RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE*”: responsabile unico del procedimento (RUP) nominato dal Comune;
- “*CAUZIONE*”, di cui all’allegato “c”: la garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- “*POLIZZE ASSICURATIVE*”, di cui all’allegato “d”: le polizze stipulate dal Concessionario a garanzia della responsabilità civile e dei danni derivanti dall’esecuzione dei lavori, dalle forniture e dalla gestione dei servizi.

Articolo 2

Oggetto della Concessione

- I. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in Concessione:
 - a) del progetto esecutivo delle opere di cui all’Offerta e della realizzazione degli interventi indicati nel medesimo progetto;
 - b) della gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Dolo, compresa la fornitura dell’energia elettrica, nonché di tutte le altre opere realizzate dal Concessionario.
- II. Gli interventi di manutenzione straordinaria su elementi, componenti e installazione forniti o eseguiti dal Concessionario è da intendersi inclusa nel canone, mentre per componenti esistenti o non relativi a forniture direttamente installate dal Concessionario sono da ritenersi extracanone, nella misura in cui superino il costo annuo di € 5.000,00 IVA esclusa. In ogni caso sarà condiviso e formalizzato un piano annuale complessivo degli interventi. Per manutenzione straordinaria s’intendono tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata preventiva, nonché tutti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto *ex ante*, ossia alla fase di redazione dei progetti e/o all’applicazione della

normativa vigente all'atto di sottoscrizione della convenzione, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso. È compresa anche la spesa necessaria per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la validazione dei progetti, il collaudo tecnico amministrativo, l'assistenza al Direttore Esecuzione e RUP.

- III. Tutti gli interventi di cui ai commi I e II sono quelli puntualmente indicati nel Progetto.
- IV. Sono escluse dalla manutenzione straordinaria le seguenti attività: rifacimenti/sostituzione di impianti o parti degli stessi per adeguamento a normative sopravvenute, rispetto alla data di presentazione della proposta da parte del proponente.

Articolo 3

Durata. Divieto di cessione della Concessione. Cessione dei crediti

- I. La presente Concessione avrà durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, successivamente alla stipula del presente contratto.
- II. È fatto divieto al Concessionario di cedere la Concessione senza previo consenso del Concedente.
- III. Il Concessionario ha facoltà di cedere i crediti nascenti dalla Concessione a terzi, purchè rispettino le valutazioni e certificazioni di onorabilità cui lo stesso Concessionario è sottoposto, ed in osservanza del comma 13 dell'art. 106 del Codice Appalti.

Articolo 4

Premesse ed allegati

- I. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.
- II. Gli allegati al presente contratto sono i seguenti:
 - a) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e tutti i documenti facenti parte dell'Offerta;
 - b) Piano Economico Finanziario asseverato;
 - c) Cauzione definitiva anche con scadenza triennale, con obbligo di rinnovo per tutta la durata della Concessione;
 - d) Polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e dei danni, che dovessero essere arrecati a terzi e ai beni mobili ed immobili oggetto della presente Concessione ovvero di terzi.
 - e) La specificazione delle caratteristiche dei servizi e della loro gestione.



CAPO SECONDO. OBBLIGHI DELLE PARTI.

Articolo 5.

Obblighi del Concessionario.

- I. Il Concessionario s'impegna ad eseguire a sua cura e spese gli studi, le attività professionali relative al Progetto, i lavori e le forniture, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo, le attività di gestione, l'approvvigionamento dell'energia elettrica e le operazioni finanziarie inerenti all'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Comune dal presente contratto.
- II. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell'esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni contenute nel progetto esecutivo e negli altri documenti contrattuali.
- III. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel progetto esecutivo, nonché di tutte le condizioni indicate nel contratto e nei relativi allegati.
- IV. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato (direttore dei lavori), nonché del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile di cantiere nominato, solo quest'ultimo, dal Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico.
- V. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni e di effettuare ispezioni e controlli.
- VI. Qualora il Concedente riscontri irregolarità, dovrà contestarle per iscritto, assegnando un termine di giorni 15 al Concessionario per chiarimenti, provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza. Laddove il Concessionario non ottemperi nel termine assegnato, provvederà il Concedente con addebito a carico del Concessionario.
- VII. Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, nel corso dell'esecuzione dei lavori e nel corso della gestione del servizio, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.
- VIII. L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.
- IX. Il Concessionario nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto dovrà rispettare i C.A.M. disciplinati con D.M. 23 dicembre 2013 e quelli disciplinati dai D.M. del 18 ottobre 2017 e del 28 ottobre 2018.



Articolo 6.

Finanziamento delle opere.

- I. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione ed alla corretta esecuzione dei lavori, compresi la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo.
- II. Il Concessionario assicura altresì il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto realizzato, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della Concessione e secondo quanto previsto dal progetto esecutivo e dalla documentazione contrattuale.

Articolo 7.

Consegna degli impianti, gestione delle forniture e avvio lavori.

- I. La consegna degli impianti avviene, previa sottoscrizione del verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le Parti.
- II. Il verbale contiene l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio e con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti.
- III. È onere del Concessionario approvvigionarsi dell'energia elettrica, esclusivamente prodotta da fonti rinnovabili e come tale certificata, stipulando a suo nome i relativi contratti. L'approvvigionamento della fornitura dovrà essere effettuato mediante il ricorso alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di forniture previste dal D.Lgs 50/2016 e smi, al miglior prezzo di mercato. Il rispetto delle procedure di approvvigionamento sarà verificato da parte del Concedente.
- IV. L'approvazione del progetto esecutivo farà decorrere il termine per l'esecuzione dei lavori previsto dal Cronoprogramma.
- V. L'ultimazione dei lavori dovrà essere accertata dal direttore dei lavori entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

Articolo 8.

Riconsegna degli impianti al termine della Concessione.

- I. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo.
- II. All'atto della riconsegna verrà redatto in contraddittorio apposito verbale.



Con la sottoscrizione di tale verbale cesserà ogni responsabilità, di carattere gestionale e di custodia, in capo al Concessionario, con contestuale svincolo di tutte le garanzie dal medesimo prestate, ad eccezione dell'ipotesi di risoluzione per inadempimento del Concessionario.

Articolo 9.

Penali per il ritardo nei lavori e per le deficienze dei servizi

- I. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario in merito all'esecuzione dei lavori, le penali da applicare sono stabilite in misura dell' 1,00 ‰ (uno per mille) del canone annuo di concessione, per ogni giorno di ritardo.
- II. Sono previste penali per i ritardi nell'esecuzione dei servizi, nella riparazione dei guasti o nel mancato rispetto delle tempistiche e/o prestazioni di manutenzione ordinaria programmata e di quella straordinaria. E in particolare:
 - il Concessionario ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 72 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto. Diversamente, il Concedente applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta) per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.
 - sono previste penali per i ritardi nell'accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica: il Concessionario ha l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli orari di alba e tramonto. Qualora tale operazione venisse ritardata di oltre trenta minuti rispetto all'orario prestabilito, verrà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta) per ciascun circuito per il quale si è verificata tale inosservanza.
 - Nel caso si verifichi un guasto che comprometta l'illuminazione di tutta la via/piazza o di parte di essa per un tempo superiore alle 12 ore, si applicherà una penale pari ad € 100,00 (cento) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella risoluzione del guasto. Tale penale si sommerà a quella prevista al comma 3 del presente articolo.
 - La mancata disponibilità delle singole autovetture, per cause imputabili al Concessionario, oltre 30 giorni dalla prima consegna del veicolo, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 16 (sedici) per giorno per singolo veicolo.
 - Il non funzionamento totale o parziale delle colonnine di ricarica elettrica, per cause imputabili al Concessionario, oltre 30 giorni dal collaudo delle colonnine, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 50 (cinquanta) per giorno per colonnina.



- Il mancato funzionamento del WiFi, per cause imputabile al Concessionario, oltre 30 giorni dal collaudo, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 50 (cinquanta) per giorno e per ogni hot spot.
- Le problematiche legate agli impianti di illuminazione dei passaggi pedonali tali da impedirne l'uso in sicurezza, per cause imputabile al Concessionario, oltre 30 giorni dal collaudo, comporteranno l'applicazione di una penale pari ad € 50 (cinquanta) per giorno per singolo passaggio pedonale.
- il mancato rispetto dei tempi massimi per il pronto intervento su chiamata comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 50 (cinquanta) per giorno.
- Sono infine previste penali di € 100 (cento) al giorno per ogni mancanza quali:
 - il mancato rispetto dei programmi di manutenzione;
 - il mancato rispetto del programma di manutenzione straordinaria che il Concessionario concorderà con il Concedente ad ogni evento che necessiti tale tipo di manutenzione;
 - la mancata disponibilità del sistema informativo e/o assenza delle informazioni previste sul sistema informativo;
 - la mancata disponibilità del sistema di telecontrollo;
 - la mancata consegna della schedulazione e della programmazione relativa alla regolazione del flusso luminoso;
 - il mancato rispetto degli orari della schedulazione relativa alla regolazione del flusso luminoso;
 - la mancata disponibilità del call center;
 - la mancata collaborazione finalizzata al monitoraggio del Concedente relativamente alle attività poste a carico del Concessionario e al rispetto dei livelli di servizio previsti nella Concessione;
 - il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle altre prestazioni oggetto della Concessione.

III. Non si prevedono penali a carico del Concessionario in caso di ritardi nell'esecuzione della manutenzione e dei lavori dovuti al mancato ottenimento dei permessi da altri soggetti pubblici e privati per installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti e per l'occupazione di suolo pubblico.

Il valore delle penali sopra indicate sarà aggiornato in base alla variazione percentuale del canone complessivo.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Amministrazione per il canone annuo.

Articolo 10.

Affidamento a terzi.

- I. Il Concessionario si riserva di affidare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori, servizi e forniture oggetto della Concessione nel rispetto dell'art 174 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
- II. Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche nel caso di affidamento a terzi.

Articolo 11.

Competenze a carico del Comune.

- I. Le attività di Direzione Lavori, Validazione Progetti, Assistenza al RUP e Direttore Esecuzione, Collaudo Tecnico Amministrativo, saranno affidate e realizzate a cura del Comune come previsto dall'art 31 comma 13 del D.Lgs 50/2016; i costi di Direzione Lavori, Validazione Progetti, Assistenza al RUP e Direttore Esecuzione, Collaudo Tecnico Amministrativo, saranno a carico del Concessionario.
- II. Il Comune indica il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nella persona del _____ ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi art. 101 del D.Lgs 50/2016, nella persona _____ riservandosi di comunicare eventuali variazioni. Il RUP ed il Direttore dell'Esecuzione provvederanno a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, ai compiti di vigilanza e controllo specificati nel presente contratto.
- III. Il Comune è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, nonché ogni provvedimento autorizzatorio necessario di sua competenza.

Articolo 12.

Progettazione e varianti.

- I. Il Concessionario si obbliga, nel rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma, a redigere e presentare al Concedente i progetti definitivo ed esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione e gestione, così come risultanti dal PEF, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche.
- II. L'approvazione del Progetto Definitivo da parte del Comune potrà avvenire



- solamente una volta acquisite tutte le autorizzazioni da parte degli Enti preposti. 130 giorni di tempo per approvare in Giunta Comunale il progetto decorreranno dalla data di ricevimento dei nulla osta.
- III. Il Comune si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della Concessione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.
 - IV. In fase di approvazione del progetto esecutivo il Comune potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel Cronoprogramma, dei riflessi sul PEF ed eventualmente sulla durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il Concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Veneto, verranno formulati Nuovi Prezzi. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.
 - V. Sono ammesse varianti nel corso di esecuzione dei lavori, previo parere del progettista e del direttore dei lavori, nelle ipotesi e nel rispetto della normativa vigente.
 - VI. Gli oneri economici ed i tempi di esecuzione di tali varianti saranno definiti in contraddittorio tra le parti su iniziativa del Concessionario, che dovrà a tal fine redigere una propria stima dei costi della variante e dei tempi di esecuzione da sottoporre al Comune. La stima dei costi avverrà applicando, ove possibile, i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Veneto, verranno formulati Nuovi Prezzi. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.

Articolo 13.

Autorizzazioni amministrative.

- I. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal Cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Comune s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della Concessione, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi



- pubblici.
- II. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della Concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

Articolo 14.

Direzione Lavori e Collaudo.

- I. Precedentemente all'inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Comune designerà un tecnico incaricato della direzione dei lavori. Sono a carico del Concessionario la liquidazione per gli oneri professionali del direttore lavori.
- II. Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Comune designerà un tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d'opera. Sono a carico del Concessionario la liquidazione per gli oneri professionali del collaudatore.
- III. Il Concessionario individuerà le parti dei lavori compiute e comunicherà l'ultimazione di tali parti al Direttore dei Lavori, il quale provvederà ad informarne il Responsabile della Concessione ed il Collaudatore. Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al Collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del "come costruito".
- IV. Il Collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.
- V. Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:
- a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
 - b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al Cronoprogramma.
- VI. Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art. 27.
- VII. In ogni caso, per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 15.

Obblighi del Concedente.



- I. Sono di competenza del Concedente le seguenti voci:
- a) coordinamento con autorità preposte, in caso di chiusura strade, che si rendesse necessario per l'espletamento del servizio e dell'esecuzione dei lavori offerti;
 - b) maggiori oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla presentazione della proposta;
 - c) ritardi nell'esecuzione della manutenzione e dei lavori dovuti al mancato ottenimento dei permessi dall'Amministrazione Concedente per l'occupazione temporanea della proprietà Comunale con attrezzi e mezzi d'opera necessari;
 - d) oneri per potatura alberi e manutenzione manto stradale, ai fini della sicurezza e del mantenimento dei livelli illuminotecnici; incidenti a persone e cose causati da mancata potatura alberi e manutenzione manto stradale.

Articolo 16.

Modifiche in corso di Concessione.

- I. La gestione di eventuali nuovi impianti di pubblica illuminazione, non previsti dal progetto di fattibilità, ricadranno nell'ambito di applicazione della presente Concessione, attraverso una modifica della stessa, secondo quanto previsto nel successivo art. 17 e le vigenti disposizioni di legge, previo accordo tra le parti o, in assenza di accordo, tramite ricorso all'assistenza di un Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 207 del D.lgs. n. 50/2016, laddove non costituisca una "modifica sostanziale" ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. n. 50/2016.
- II. Eventuali altri lavori, servizi o forniture aggiuntivi, diversi da quelli indicati nel presente articolo *sub* I, potranno essere assegnati a terzi o in via diretta al Concessionario, nel rispetto del D.Lgs 50/2016, previo accordo tra le parti o, in assenza di accordo, tramite ricorso all'assistenza di un Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 207 del D.lgs. n. 50/2016.
- III. Gli eventuali ribassi d'asta ottenuti in sede di gara d'appalto da parte del Concedente, nell'ambito degli affidamenti dei servizi di cui all'art. 11 comma 1, potranno essere utilizzati nel rispetto dell'importo complessivo del quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, per la realizzazione e/o la manutenzione di opere o parti d'opera attinenti all'oggetto del contratto, la cui individuazione spetta unicamente al Concedente. All'interno delle somme da utilizzare, fermo restando l'importo totale del quadro economico, trovano copertura i costi complessivi previsti per gli interventi individuati dal Concedente, ivi compresi, oltre ai costi di realizzazione, le spese tecniche e gli oneri fiscali. Il costo di realizzazione di detti interventi sarà determinato utilizzando l'Elenco Prezzi della Regione Veneto ed applicando il ribasso d'asta offerto in fase di gara



- IV. Nel caso di mera gestione ed acquisto dell'energia per nuovi punti luce, il valore integrativo del canone, per singolo punto luce, sarà pari al valore della parte variabile (CA e CB come meglio definito nell'art 17) del canone annuo di riferimento diviso il numero di punti luce gestiti.

CAPO SECONDO. OBBLIGHI DELLE PARTI.

Articolo 17.

Corrispettivo, modalità, termini di pagamento e casi di riduzione.

- I. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti di cui all'art. 7, è costituito dalla corresponsione di un canone annuo pari ad € [●], oltre ad IVA come per legge.
- II. Il Canone Totale (CT) risulta così costituito:
- $CT = CA + CB + CC$ dove
- CA – Componente del canone relativa alla Fornitura Energia per € [●]
pari al 21,38 % del Canone Totale offerto in sede di gara
- CB – Componente del canone relativa alle Manutenzioni e Gestione dei Servizi € [●] pari al 41,31 % del Canone Totale offerto in sede di gara
- CC – Quota Fissa non soggetta a revisione € [●] pari al 37,31 % del Canone Totale offerto in sede di gara
- III. La fatturazione elettronica del suddetto canone annuo avverrà in rate bimestrali.
- IV. Le fatture emesse dal Concessionario dovranno essere integralmente liquidate dal Comune entro 30 giorni dalla data di ricezione, al netto dei tempi impiegati dagli enti previdenziali per la verifica della regolarità contributiva. Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario;
- V. Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato, il Concessionario applicherà il tasso di mora ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- VI. Il corrispettivo viene proporzionalmente ridotto, come riportato nel successivo art. 18, in funzione del risparmio energetico effettivamente conseguito e determinato mediante confronto tra i consumi energetici



desunti dalle fatture di acquisto di energia elettrica, anno per anno, rispetto al consumo storico convenzionalmente fissato in 1.361.642 kWh/anno.

- VII. Nel caso in cui, dopo almeno un anno dal positivo collaudo tecnico amministrativo delle opere, il risparmio effettivo sia inferiore al valore indicato nell'offerta, al netto di una alea del 10 %, il canone verrà ridotto di una quota pari allo 0,50 % del canone stesso. Tale percentuale sarà incrementata dello 0,1 % per ogni punto percentuale di risparmio effettivo inferiore al valore indicato nell'offerta al netto di una alea del 10 %.
- VIII. La riduzione del canone si applica per tutto il periodo in cui il mancato raggiungimento degli obiettivi viene constatato e viene determinata in funzione della seguente tabella, con riferimento alla colonna "E":

A	B	C	D	E
Risparmio da contratto	Risparmio da contratto con alea del 10 %	Ipotesi Risparmio effettivo	Scostamento dal risparmio da contratto con alea 10 %	Penale progressiva da applicare al canone
%	%	%	%	
70%	63%	40%	23%	2,70%
70%	63%	41%	22%	2,60%
70%	63%	42%	21%	2,50%
70%	63%	43%	20%	2,40%
70%	63%	44%	19%	2,30%
70%	63%	45%	18%	2,20%
70%	63%	46%	17%	2,10%
70%	63%	47%	16%	2,00%
70%	63%	48%	15%	1,90%
70%	63%	49%	14%	1,80%
70%	63%	50%	13%	1,70%
70%	63%	51%	12%	1,60%
70%	63%	52%	11%	1,50%
70%	63%	53%	10%	1,40%
70%	63%	54%	9%	1,30%
70%	63%	55%	8%	1,20%
70%	63%	56%	7%	1,10%
70%	63%	57%	6%	1,00%
70%	63%	58%	5%	0,90%
70%	63%	59%	4%	0,80%
70%	63%	60%	3%	0,70%
70%	63%	61%	2%	0,60%
70%	63%	62%	1%	0,50%
70%	63%	63%	0%	-
70%	63%	64%	0%	-
70%	63%	65%	0%	-
70%	63%	66%	0%	-
70%	63%	67%	0%	-
70%	63%	68%	0%	-
70%	63%	69%	0%	-
70%	63%	70%	0%	-

- IX. Qualora, a seguito di verifiche illuminotecniche eseguite dal Concedente, venissero verificati tratti di strada o piazze o altri ambiti, ove gli illuminamenti a terra risultassero inferiori a quanto definito nel progetto esecutivo e dalla normativa vigente, verrà applicata una riduzione del canone pari al prodotto del "canone per punto luce" per il numero di punti luce oggetto della riduzione di flusso riscontrata. Si precisa che il "canone per

punto luce” è determinato dividendo il canone totale annuale per il numero di punti luce affidati in Concessione.

- X. Tale riduzione del Canone verrà formalizzata ed applicata dal Concedente a partire dalla data della sua constatazione.
- XI. Le parti concordano che il tempo massimo per ripristinare i livelli di illuminamento non potrà superare i 15 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione al Concessionario della verifica negativa.
- XII. La riduzione del canone verrà disapplicata una volta ristabilito il corretto funzionamento dell'impianto/i da parte del Concessionario, verificato in contraddittorio con il Concedente.

Articolo 18.

Modalità di aggiornamento del canone.

- I. Per il primo anno, il canone di cui al precedente art. 17 rimarrà fisso ed invariabile.
- II. Per gli anni successivi al primo, il canone sarà soggetto ad aggiornamenti bimestrali, calcolati nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno.
- III. Ai fini dell'aggiornamento del canone – in base all'art 17 della presente Convenzione - la quota parte CA relativa alla Fornitura Energia sarà pari al 21,38 % del Canone Totale offerto in sede di gara mentre la quota parte CB relativa alle Manutenzioni e Gestione dei Servizi sarà pari al 41,31 % del Canone Totale offerto in sede di gara
- IV. Il Prezzo di Riferimento per l'aggiornamento della Componente CA di cui all'art. 17, comma II, sarà determinato dal costo medio del kWh effettivamente sostenuto dal Concessionario IVA esclusa, desunto dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica del primo anno. Il Concessionario sarà tenuto a dimostrarne i costi di cui sopra attraverso l'invio delle fatture del periodo considerato. Tale valore medio sarà denominato CAB (di base).
- V. Per ciascun bimestre, dal secondo anno in poi, sarà determinato il costo medio del kWh effettivamente sostenuto dal Concessionario IVA esclusa, desunto dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica del bimestre considerato. Tale media sarà denominata CEx.
- VI. Quindi, il coefficiente di variazione della componente CA del canone sarà determinato secondo la seguente formula:
$$\text{DeltaEx}\% = [(CEx-CAb)/CAb] \times 100$$
- VII. Per la determinazione del coefficiente di variazione della componente CB si procederà in modo analogo alla determinazione della variazione della componente CA, assumendo come valore medio di base CBb la media dei valori degli indici ISTAT FOI del primo anno. Vale quindi la seguente formula:

$$\text{DeltaFOIx}\% = [(FOIx-CBb)/CBb] \times 100$$



Articolo 19.

Equilibrio economico-finanziario.

- I. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono contenuti nel Piano economico-finanziario di copertura degli investimenti, posto in allegato e che costituisce parte integrante della Convenzione.
- II. All'interno del Piano economico-finanziario, oltre ai predetti presupposti e condizioni, sono specificati il valore residuo dell'investimento al netto degli ammortamenti annuali; sono altresì stimati i ricavi legati alla vendita dei Titoli di Efficienza Energetica, che sono di proprietà del Concessionario.

Articolo 20.

Revisione della Concessione.

- I. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della Concessione si verifichi un mutamento delle condizioni, tale da alterare il predetto equilibrio.
- II. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione avverrà secondo quanto previsto nel D.lgs. 50/2016.
- III. Ove, nel corso della durata della Concessione, si determini una variazione sostanziale delle condizioni di base più favorevoli al Concessionario, le parti concorderanno una rideterminazione delle condizioni dell'equilibrio economico della Concessione.
- IV. L'istanza di rideterminazione dovrà essere comunicata all'altra parte mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
- V. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte, le Parti procederanno all'eventuale successiva modifica contrattuale.
- VI. In caso di mancato accordo sulla rideterminazione di cui al precedente comma III, le parti possono recedere dal contratto.

CAPO TERZO. GESTIONE DEI SERVIZI.

Articolo 21.

Modalità di gestione dei servizi.

- I. Così come meglio specificato nel Progetto, al Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria,



- l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità entro 2 ore dal rilievo del telecontrollo e comunque dalla segnalazione del Comune, il pagamento e la gestione delle utenze elettriche,
- II. L'avvio della gestione avverrà in seguito alla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti di cui all'art. 7.

Articolo 22.

Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

- I. Fa fede integralmente quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs 50/2016.
- II. Il contratto di Concessione è risolto di diritto ai sensi del terzo comma dell'art. 165 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 nell'ipotesi in cui il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di Concessione.
- III. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le parti possono recedere dal contratto di Concessione così come previsto dall'art. 165 comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 22 bis.

Risoluzione per inadempimento del Concessionario.

Il Concedente può risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., previa formale diffida ad adempiere da effettuarsi con le modalità di cui al successivo comma 2, nei seguenti casi:

- a) gravi vizi o ritardi nell'esecuzione dell'Intervento per un periodo superiore a 4 mesi;
- b) grave inadempimento degli obblighi nascenti dalla Convenzione posti a carico del Concessionario che mettano in pericolo la funzionalità degli Impianti per un periodo superiore a 30 giorni.
- c) nell'ipotesi in cui il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di Concessione.

Ove si verificano le ipotesi di cui al precedente comma, il Concedente notificherà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine non inferiore a 60 giorni entro il quale il Concessionario dovrà sanare le irregolarità o rimediare all'inadempimento.

Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente potrà risolvere la presente Convenzione, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario.



Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, lo stesso ha diritto al pagamento delle prestazioni relative a lavori e/o servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, saranno dovute al Concessionario:

- (i) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, come risultanti dal certificato di collaudo, al netto degli ammortamenti, se gli Interventi hanno superato la fase di collaudo ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano superato la fase di collaudo, i costi sostenuti dal Concessionario;
- (ii) i canoni dovuti per l'esecuzione dei servizi regolarmente eseguiti.

Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma.

Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

Articolo 23.

Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse,

Il Concessionario ha facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente Convenzione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del fatto costitutivo dell'inadempimento, il Concessionario procederà alla contestazione scritta degli addebiti mediante formale diffida notificata al Concedente a mezzo PEC, e, contestualmente, assegnerà un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale il Concedente dovrà presentare le proprie controdeduzioni nonché un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni, per adempiere alle proprie prestazioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduti i termini assegnati senza che il Concedente abbia posto rimedio all'inadempimento contestato, il Concessionario ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, dandone comunicazione scritta al Concedente a mezzo PEC.



Il Concessionario ha facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., dandone comunicazione scritta al Concedente mediante a mezzo PEC, nel caso di:

- (i) inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 15 della presente Convenzione;
- (ii) ritardato pagamento del corrispettivo di cui ai precedenti articoli 17 e 18, per un periodo di tempo superiore a 120 giorni.

In tale ultima ipotesi, resta ferma la corresponsione degli interessi moratori ed il rimborso dei costi sostenuti per il recupero nonché quanto ulteriormente previsto dai precedenti articoli 17 e 18.

La presente Convenzione può essere altresì annullata d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 176, comma 1, del Codice nonché revocata per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/1990.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di interesse pubblico, annullamento d'ufficio non dipendente da vizi imputabili al Concessionario, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di risoluzione, revoca o annullamento da parte del Concedente e/o del Concessionario, il Concedente ha l'obbligo di provvedere al trasferimento delle utenze energetiche e di sottoscrivere i contratti di fornitura con operatori terzi.

Scaduto il predetto termine senza che il Concedente sia subentrato negli obblighi di fornitura di energia elettrica agli Impianti, il Concessionario ha diritto di trasferire i contratti di fornitura dell'energia elettrica all'operatore esercente il servizio di salvaguardia (per fornitura in media tensione) o di maggior tutela (per fornitura in bassa tensione) nell'area territoriale ove sono ubicati gli Impianti, con conseguente esonero di ogni responsabilità in relazione all'alimentazione degli Impianti.

Articolo 23 bis.

Recesso del Concessionario

Qualora le Parti, entro 60 giorni dall'attivazione della procedura di revisione del PEF ai sensi degli articoli 19 e 20 (Equilibrio economico-finanziario e revisione della Concessione) della presente Convenzione, non abbiano raggiunto un accordo sui termini di riequilibrio, il Concessionario potrà recedere dalla presente Convenzione, comunicando per iscritto al Concedente la propria motivata intenzione di avvalersi della facoltà di recesso.

Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), del D.Lgs 50/2016 ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse

Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con il supporto del Direttore dei Lavori e del



Direttore dell'Esecuzione del Contratto, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali importi dovranno essere corrisposti al Concessionario entro 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma.

Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo e nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione della concessione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

Articolo 23 ter.

Condizioni alla cessazione naturale o anticipata della Concessione

Al termine di scadenza della presente Convenzione, gli Impianti, le opere, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori nonché quant'altro attinente alla gestione dei servizi rientreranno di diritto nella piena proprietà e disponibilità del Concedente.

A tal fine, al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario è tenuto a riconsegnare, a titolo gratuito, al Concedente gli Impianti completi delle connesse apparecchiature, materiali, accessori elettrici installati nel corso di esecuzione della presente Convenzione nonché tutto quanto realizzato in forza della stessa, in buono stato di manutenzione e di funzionamento.

Il Concessionario consegnerà altresì al Concedente tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente ai fini della sicurezza, esercizio e contenimento dei consumi energetici.

Dell'avvenuta consegna sarà redatto processo verbale, in contraddittorio tra le Parti, recante lo stato di consistenza degli Impianti e la lettura dei relativi contatori.

Resta inteso che la riconsegna degli Impianti è subordinata alla preventiva verifica, da parte del Concessionario e del Concedente, del puntuale adempimento, da parte di entrambi, degli obblighi contrattuali posti a rispettivo carico dalla presente Convenzione.

Entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di risoluzione, revoca o annullamento da parte del Concedente e/o del Concessionario, e comunque entro 30 giorni lavorativi prima della scadenza di validità della presente Convenzione, il Concedente ha l'obbligo di provvedere al trasferimento delle utenze energetiche e di sottoscrivere i contratti di fornitura con operatori terzi.

In caso di ritardo nella voltura delle utenze energetiche il Concessionario fatturerà il valore delle fatture energetiche ricevute con una maggiorazione del 2 % dell'importo



complessivo delle fatture a titolo di copertura degli oneri di gestione e del rischio finanziario.

Articolo 24.

Disposizioni Particolari.

- I. Nel canone di Concessione, come quantificato all'art. 17, sono compresi anche l'efficientamento e la gestione degli attraversamenti pedonali illuminati e segnalati compresa la fornitura di energia elettrica, come da progetto.
- II. Nel canone di Concessione, come quantificato all'art. 17, è compresa anche l'installazione di sei colonnine per il rifornimento delle auto elettriche, come da progetto, fermo restando che la fornitura di energia elettrica sarà a carico del Concedente. La totale gestione dei sistemi di ricarica sarà fatta dal Concessionario. Il Concedente con propria determinazione potrà recuperare i costi di ricarica in funzione a quanto verrà stabilito con propri provvedimenti.
- III. Nel canone di Concessione, come quantificato all'art. 17, è compresa anche la fornitura al Comune di cinque autovetture elettriche, come da progetto, che potranno essere utilizzata esclusivamente dal Sindaco, dai membri di Giunta Comunale e dai membri del Consiglio Comunale, nonché dai dipendenti comunali a tempo indeterminato e determinato. Le autovetture fornite saranno sostituite una volta terminato il periodo di ammortamento della durata di cinque anni, con autovetture di pari classe, e ciò fino alla fine della presente Convenzione.

CAPO QUARTO. ASSICURAZIONI E GARANZIE.

Articolo 25.

Responsabilità del Concessionario.

- I. Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della Concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.
- II. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni, che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.
- III. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree sulle quali si svolgono detti lavori.



- IV. A tali fini sono allegate al presente contratto idonee polizze assicurative.

Articolo 26.

Assicurazioni, garanzie, cauzioni.

- I. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. La cauzione definitiva potrà essere svincolata a norma di legge.
- II. Il Concessionario deve essere in possesso di polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi RCT che comprenda anche la gestione in concessione di impianti di illuminazione per conto di Enti Pubblici con una garanzia del rischio sino alla concorrenza di € 5.000.000,00.

CAPO QUINTO. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Articolo 27.

Procedura per contestazioni.

- I. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 5, comma VI, della presente convenzione, tutte le contestazioni che le parti intendano formulare via pec a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile della Concessione.
- II. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto, che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.
- III. Ove lo reputi opportuno, al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile della Concessione potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.
- IV. La parte che effettua la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 15 (giorni) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.



Articolo 28.

Foro competente.

- I. Espletato il procedimento di contestazione indicato nel precedente articolo, ogni controversia insorta nel corso della progettazione, della costruzione o della gestione delle opere sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

CAPO SESTO. DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 29.

Registrazione della Convenzione.

- I. La registrazione del presente contratto sarà in misura fissa, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 26.10.72, n. 634, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
- II. Le spese e la registrazione del presente atto, saranno effettuate a cura e spese del Concessionario.
- III. Le spese relative alla presente convenzione, nonché le imposte e le tasse ad essa afferenti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del Concessionario.

Articolo 30.

Proprietà degli impianti.

- I. Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione, gli interventi realizzati dal Concessionario passeranno nella proprietà del Concedente nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno a tale data.

Articolo 31.

Proprietà intellettuale.

- I. Il Concessionario è responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere, garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
- II. In caso di revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, potrà essere consentito al Concedente, con separato accordo, nei limiti delle



- sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettali in capo al Concessionario.
- III. Alla scadenza della Concessione l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, sarà senz'altro consentito al Concedente a titolo gratuito nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettali in capo al Concessionario.

Articolo 32.

Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

- I. Il Concessionario si impegna ad utilizzare il seguente conto corrente dedicato acceso presso:

Banca IBAN: SWIFT:

.....

Le persone delegate ad operare su tale conto corrente bancario sono:

Il Comune, per come previsto dal comma 5 del sopracitato art. 3, indica che il CUP/CIG afferente al presente contratto è

Articolo 33.

Comunicazioni.

- I. Le comunicazioni inerenti alla presente convenzione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto come segue:

Articolo 34.

Forza maggiore.

- I. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per perdite, danni o ritardi causati da scioperi, agitazioni sindacali, caso fortuito, incendi, scarsità o assenza di materie prime, adeguamento a disposizioni di legge,



ordini o regolamenti governativi, elementi naturali, o eventi imprevedibili e straordinari suscettibili di determinare un'alterazione del quadro economico nazionale ed internazionale e/o della domanda nel settore della logistica, forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo.

- II. La Parte che intenda invocare la causa di forza maggiore dovrà darne prontamente notizia all'altra, individuando con la maggior precisione possibile gli estremi dell'evento invocato, le conseguenze allo stesso collegate e la sua prevedibile durata.

Articolo 35.

Allegati.

- I. Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati, anche quando non siano materialmente uniti al testo della convenzione:
- Progetto di fattibilità;
 - Piano Economico Finanziario asseverato;
 - Cauzione definitiva, anche con scadenza triennale, con obbligo di rinnovo per tutta la durata della Concessione;
 - Polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e dei danni, che dovessero essere arrecati a terzi e ai beni mobili ed immobili in Concessione e/o di terzi.

Articolo 36.

Matrice dei rischi

Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto Pubblico	Allocazione soggetto Privato	Non allocato	Principali Riferimenti in Convenzione
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche legislative non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e /o che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione dell'Opera	Maggiori costi di adattamento o al nuovo quadro regolatorio e politico. Ritardi nella realizzazione	X			Artt. 15,20

Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto Pubblico	Allocazione soggetto Privato	Non allocato	Principali Riferimenti in Convenzione
Rischio di progettazione <i>e contratti</i>	E' il rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera	Ritardi e costi di nuova progettazione		X		Artt. 2, 5, 12
Rischio varianti di progetto	Rischio di modifiche di progettazione richieste dal Concedente che incidano significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera	Aumento dei costi o ritardi nella progettazione e nella costruzione	X			Art.12
Rischio amministrativo	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti, pubblici e privati, competenti.	Ritardi nella realizzazione	X			Artt. 11, 13
Rischio disponibilità	Rischio che la struttura non sia disponibile secondo gli standard tecnici e funzionali prestabiliti e/o si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti	Aumento dei costi di manutenzioni programmate e decurtazioni del corrispettivo		X		Artt. 5, 8,9,17
Rischio di gestione	Rischio che i costi di gestione dei Servizi Accessori alla disponibilità siano più alti di quelli preventivati; e/o che il gestore non sia in grado di erogare i Servizi secondo gli standard pattuiti	Possibile aumento dei costi di gestione dei servizi e/o decurtazione canoni		X		Art. 7,9,21,24
Rischio finanziario	Rischio di Finanziamento (capitale di rischio o di debito) non disponibile. Rischio di un aumento dei tassi di interesse.	Maggiori costi o impossibilità di proseguire nell'operazione		X		Art. 6

Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto Pubblico	Allocazione soggetto Privato	Non allocato	Principali Riferimenti in Convenzione
Rischio di approvvigionamento e/o incremento costi fattori produttivi	Possibile mancanza di coordinamento o altri problemi relazionali con i soggetti che debbano fornire i fattori produttivi necessari alla gestione del progetto, nonché rischio di costi di fattori produttivi significativamente maggiori di quelli preventivati	Ritardi e/o incrementi di costo		X		Art. 5
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	Possibile blocco dei servizi		X		Artt.22,23
Rischio di inflazione	Rischio di un aumento o diminuzione dell'inflazione oltre ai livelli previsti	Diminuzione ricavi o aumento costi per la PA	X	X		Art. 22 La Convenzione è impostata per revisionare il PEF con la rideterminazione delle condizioni di equilibrio ai sensi art 175 D.Lgs 50/2016
Rischio Operativo (art. 5 e Considerando 18 direttiva 23/2014)	Rischio economico tout court	Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del contratto		X		La Convenzione è impostata per trasferire il rischio economico in capo al partner privato e non prevede forme di garanzie pubbliche

Articolo 37.


Rinvio

- I. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, nei relativi allegati, e negli atti richiamati, si rinvia alle norme vigenti.

Dolo, lì

Il Concedente

il Concessionario

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a name, possibly starting with 'R' or 'S'. The line extends from the left edge of the page towards the signature.